SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94G0597

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ugento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale di Ugento (Lecce) è stato sciolto;

Visto che, su ricorso proposto per l'annullamento del citato decreto, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza pronunciata in data 23 febbraio 1994, ha accolto la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, quel consiglio comunale è stato reintegrato nelle proprie funzioni:

Considerato che, successivamente, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri del comune di Ugento, su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 17 gennaio 1994 è annullato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Ugento (Lecce) è sciolto.

Art. 3.

Il rag. Angelo Sorino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 17 gennaio 1994 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ugento (Lecce), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Su ricorso proposto dal sig. Antonio Congedi ed altri per l'annullamento di quel decreto, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 23 febbraio 1994, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, per l'effetto, il consiglio comunale di Ugento è stato reintegrato nelle proprie funzioni.

Successivamente, a causa delle dimissioni, presentate in data 1° settembre 1994, da dodici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, in quella rappresentanza si è venuta a determinare una grave situazione di crisi.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Nel contempo, in presenza di possibili ostacoli di carattere giuridico legati all'esistenza del decreto del Presidente della Repubblica datato 17 gennaio 1994, ancorché temporaneamente privato della sua efficacia, si ritiene opportuno procedere all'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento medesimo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre l'autoannullamento del decreto del Presidente della Repubblica datato 17 gennaio 1994 e, nel contempo, lo scioglimento del consiglio comunale di Ugento (Lecce) con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag Angelo Sorino.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Carsoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Carsoli (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge e del precedente decesso di un altro componente il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carsoli (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Cristina Di Stefano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carsoli (L'Aquila) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carsoli (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cristina Di Stefano.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Spezzano Albanese (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 settembre 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3635/13.4/Gab. del 6 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Gonzales.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Trecase.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Trecase (Napoli), a causa delle dimissioni presentate dall'intero corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trecase (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonino Barbara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trecase (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 settembre 1994, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 011874/Gab. del 13 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trecase (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonino Barbara.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno. MARONI

94A6239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Zoldo Alto (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2119/13-6/56 Div Gab. del 12 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Forno di Zoldo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Forno di Zoldo (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge e del precedente decesso di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Cananà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente del civico consesso.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2118/13-6/56 Div. Gab. del 12 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Cananà.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sospirolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sospirolo (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sospirolo (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sacchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sospirolo (Belluno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri, tra cui il sindaco.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2101/13-6/56 Div. Gab. del 7 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sospirolo (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Sacchi.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza), a seguito delle dimissioni di oltre la metà degli assessori previsti, con conseguente decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Foglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da oltre la metà degli assessori previsti, con conseguente decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, nel termine prescritto.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 918/94 Gab. del 12 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rossano Veneto (Vicenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Foglia.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Villacidro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villacidro (Cagliari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villacidro (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Battista Tuveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villacidro (Cagliari), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 11 luglio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 30 agosto, del 7 e 9 settembre 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villacidro (Cagliari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Battista Tuveri.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 settembre 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Metallotecnica veneta S.p.a., in Porto Marghera.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge del 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato con modificazioni, da ultimo, con decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che il commissario liquidatore «può chiedere prima della scadenza biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore dell'EFIM del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 6 maggio successivo, registro n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, con il quale la società Metallotecnica veneta S.p.a. in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura l'avv. Giuseppe Contino, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera CL. n. 1236/94 del 7 luglio 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto di nominare il comitato di sorveglianza per la società Metallotecnica veneta S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Metallotecnica veneta S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

Di Sabato prof. avv. Franco, nato a Napoli il 17 agosto 1933, esperto con funzioni di presidente;

Guarracino dott. Salvatore, nato a Napoli il 9 giugno 1938, esperto;

Spanio rag. Walter, nato a Milano il 29 marzo 1961, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 16 milioni, con una maggiorazione di lire 8 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6246

DECRETO 27 settembre 1994.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1994-31 agosto 1995, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 259 del 4 novembre 1993), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata all'11,875% per il periodo 1° settembre 1993-31 agosto 1994;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1994-31 agosto 1995;

Visti i tassi di interesse applicati al 31 agosto 1994 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1994-31 agosto 1995, al 10,125%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

94A6280

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Domenico Lo Jucco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Domenico Lo Jucco è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto pari numero in data 26 maggio 1994 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Domenico Lo Jucco è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile, della Direzione generale degli affari dei culti, della Direzione generale dei servizi civili, dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Ad integrazione del proprio decreto pari numero del 26 maggio 1994 al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Lo Jucco viene delegata la trattazione, nonché la firma degli affari sottoindicati riferiti al personale dei segretari comunali e provinciali:

nomine in prova;
provvedimenti di mobilità;
comandi e collocamenti fuori ruolo;
sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;
provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;
provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);
sospensioni dalla qualifica;
riammissioni in servizio;
riabilitazioni.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato sulle domande degli enti ecclesiastici volte ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati o donazioni ovvero all'acquisto di immobili nonché la firma delle richieste di parere obbligatorio al Consiglio di Stato relativa alle materie delegate.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

94A6270

DECRETO 3 agosto 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Maurizio Gasparri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Maurizio Gasparri è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto pari numero in data 26 maggio 1994 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Maurizio Gasparri è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dell'Ispettorato generale di amministrazione, dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Ad integrazione del proprio decreto pari numero del 26 maggio 1994 al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Gasparri viene delegata la trattazione, nonché la firma degli affari sottoindicati riferiti al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

nomine in prova;
provvedimenti di mobilità;
comandi e collocamenti fuori ruolo;
sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;
provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;
provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);
sospensioni dalla qualifica;
riammissioni in servizio;
riabilitazioni.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la trattazione degli affari relativi all'acquisizione della cittadinanza italiana, degli affari relativi alle persone giuridiche di diritto privato di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile, la firma delle richieste di parere obbligatorio al Consiglio di Stato relativa alle materie delegate nonché la firma dei provvedimenti concernenti le suddette materie, con esclusione di quelli di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

94A6269

DECRETO 3 agosto 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Marianna Li Calzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Marianna Li Calzi è stata nominata Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto pari numero in data 26 maggio 1994 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Marianna Li Calzi è stata delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Ad integrazione del proprio decreto pari numero del 26 maggio 1994 al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Li Calzi viene delegata la trattazione, nonché la firma degli affari sottoindicati riferiti al personale della Polizia di Stato:

nomine in prova;
comandi e collocamenti fuori ruolo;
sospensioni cautelari facoltative ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981;
provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;
provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);
sospensioni dalla qualifica;
riammissioni in servizio;
riabilitazioni.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato, nonché la firma delle richieste di parere obbligatorio al Consiglio di Stato relativa alle materie delegate.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: MARONI

94A6271

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 settembre 1994.

Approvazione del piano di pensionamenti anticipati, di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione, per il biennio 1994-1995, di un piano di pensionamenti anticipati, nel limite massimo di 800 unità, a beneficio di lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti, dipendenti da imprese appartenenti al gruppo Alitalia;

Considerato che il predetto piano di pensionamenti anticipati è finalizzato a garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo;

Considerate le esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese del settore, quali vengono evidenziate nel piano di ristrutturazione e riorganizzazione presentato dal gruppo Alitalia per le società Alitalia e Ati;

Visto il programma di pensionamento anticipato concernente i lavoratori delle società Alitalia e Ati concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per gli anni 1994-1995;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di pensionamenti anticipati, di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, così articolato:

Anno 1994

	Alitalia	Ati
	—	—
Dirigenti	35	—
Quadri, impiegati ed operai	560	41

Anno 1995

	Alitalia	Ati
	—	—
Dirigenti	4	—
Quadri, impiegati ed operai	147	13

Totale complessivo 800.

Art. 2.

Le imprese, sulla base del presente piano di pensionamenti anticipati, provvedono a trasmettere le domande selezionate ai competenti enti previdenziali.

Art. 3.

Qualora, nel corso del 1995 risultassero, nell'ambito del numero massimo di 800 unità, residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili, si provvederà alla ripartizione tra le aziende interessate, con comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri del tesoro e dei trasporti e della navigazione aerea.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

94A6310

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 settembre 1994.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Taleggio».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 4 che prevede, nell'ambito del disciplinare di produzione, una designazione specifica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5 che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulta la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Taleggio», già afferente alla categoria delle denominazioni tipiche in base al decreto del Presidente della Repubblica numero 1269/1955;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Taleggio», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 15 settembre 1988, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Taleggio» anche ai sensi del richiamato art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, il formaggio a denominazione di origine «Taleggio» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A* del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno relativo alla denominazione di origine del formaggio «Taleggio», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione, deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative, con la individuazione del produttore mediante numerazione figurante nel contrassegno medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO *A*
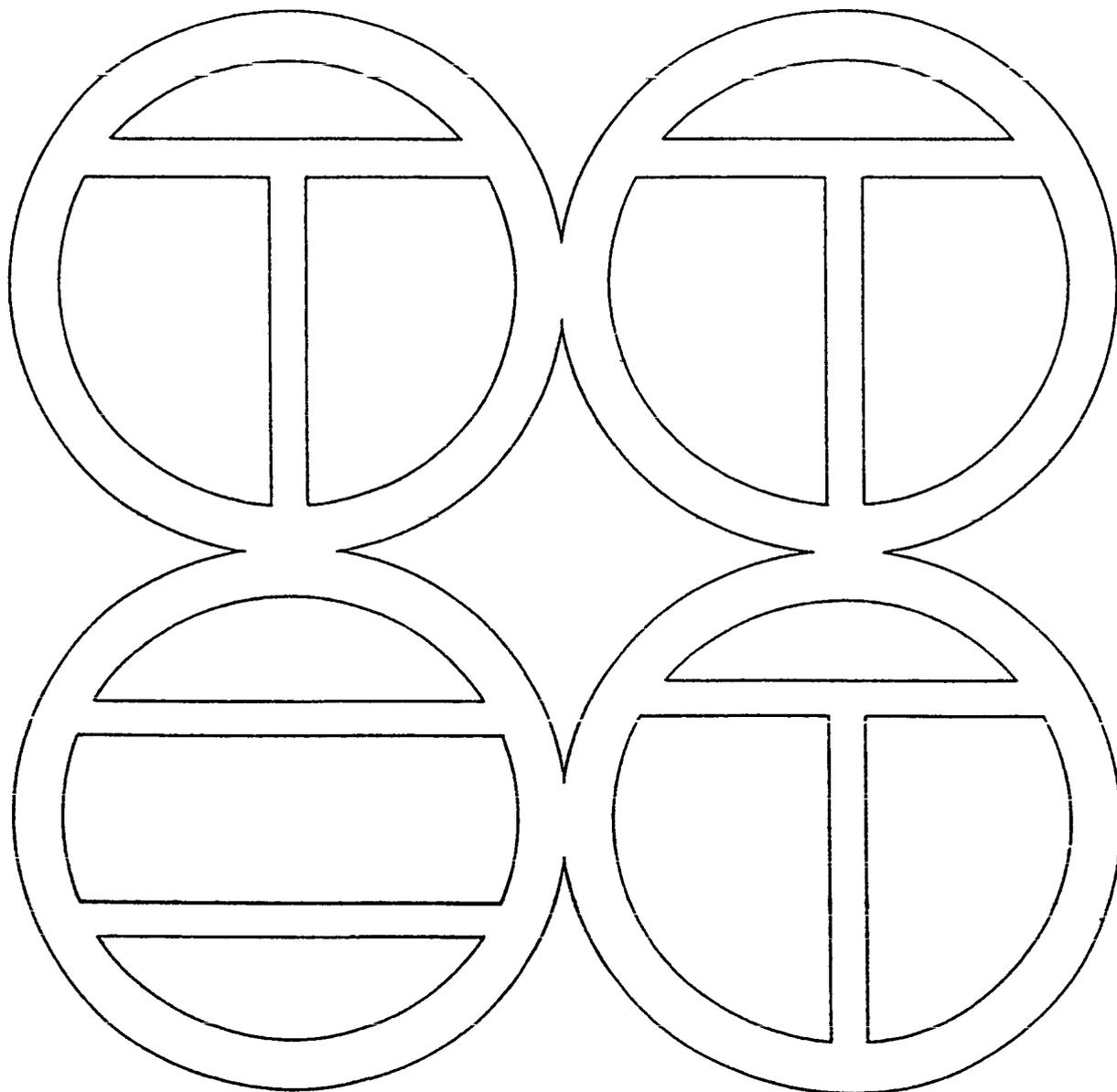
D.O. "TALEGGIO"
D.P.R. 15.9.1988

94A6283

DECRETO 15 settembre 1994.

Modificazione alla denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» e approvazione del nuovo disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Aquileia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione sopra citato e la rettifica allo stesso, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1989;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» in «Friuli» Aquileia e del relativo disciplinare di produzione, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza, e la proposta del nuovo disciplinare di produzione dei vini «Friuli» Aquileia, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli», riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, è sostituita con la denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Il disciplinare di produzione dei vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e rettificato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1989, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Aquileia

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione rosato è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot, dal 70 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente, dal 20 al 30%.

La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Chardonnay;
Verduzzo friulano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 15%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi, all'ansa in prossimità di C. Trebano, l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro, all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli, quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al ponte della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce a Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a quintali 130 di uva per i tipi: rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano; a quintali 120 per i tipi: Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Chardonnay ed a quintali 100 per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi Pinot bianco, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Verduzzo friulano, Chardonnay e Traminer aromatico un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% ed ai tipi rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 70%.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del tipo rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico;
odore: vinoso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer:

colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, rogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

In sede di designazione, la sottodenominazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6284

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITA DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1994.

Rettifica al decreto rettorale 22 dicembre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1994;

Visti gli atti di ufficio;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994 di prot. 1210;

Rilevato che, per mero errore materiale, il decreto rettorale 22 dicembre 1993, n. 140, concernente la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica in diploma universitario in informatica è stato pubblicato come decreto rettorale 26 giugno 1993;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto rettorale citato nelle premesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1994, a pag. 48, seconda colonna, in luogo di «Decreto rettorale 26 giugno 1993» si legga «Decreto rettorale 22 dicembre 1993»; inoltre, nel medesimo decreto rettorale, a pag. 51, seconda colonna, in luogo di «Camerino, 26 giugno 1993» si legga «Camerino, 22 dicembre 1993».

Camerino, 16 giugno 1994

Il rettore: GIANNELLA

94A6288

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 24 luglio, 29 ottobre e 11 novembre 1992;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. Univ. - Uff. II) nn. 1638 del 6 maggio 1993 e 1° febbraio 1994 e l'allegato parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 febbraio 1993, per il riordinamento del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia del 20 dicembre 1993, con la quale viene accolto il parere del Consiglio universitario nazionale in merito alla soppressione dell'insegnamento di «Neuropatologia e psicopatologia» e la sua sostituzione con le distinte discipline di «Neurologia (semestrale)» e di «Psichiatria (complementare semestrale)» e l'inserimento di pediatria;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo VII - capo II - laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nell'art. 61 (ex 54) all'elenco degli insegnamenti fondamentali per il triennio, il n. 19 - Neuropatologia e psicopatologia è soppresso e sostituito con la disciplina 19 - Neurologia (semestrale); agli insegnamenti complementari, dopo il numero quattro, sono aggiunti:

5) Psichiatria (semestrale);

6) Pediatria.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 11 luglio 1994

Il rettore: RIZZARELLI

94A6222

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 23 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 ed il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991 contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 20 gennaio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 89 e 90, relativi al corso di laurea in fisica, sono soppressi e sostituiti come segue:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 89. — L'accesso al corso di laurea in fisica è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare ed astrofisica delle alte energie;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di didattica e storia della fisica;

indirizzo di elettronica e strumentazione;

indirizzo teorico generale.

CORSI OBBLIGATORI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

1° Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazione di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

2° Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

3° Anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera di rilevanza scientifica, in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo, accompagnata dal piano di studi, deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, potrà richiedere, con domanda motivata, il cambiamento dell'indirizzo prescelto.

Per offrire allo studente un insegnamento più aderente all'indirizzo prescelto, i corsi del terzo anno possono essere differenziati per gruppi di indirizzi. Nel caso di prosecuzione del corso di studi in indirizzo diverso da quello inizialmente prescelto, l'esame relativo verrà comunque convalidato. I gruppi di indirizzi cui si riferiscono i vari corsi sono stabiliti con delibera del consiglio di corso di laurea.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio), che ne fanno parte integrante.

I corsi del quarto anno, differenziati per indirizzo, sono i seguenti:

INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

15) Annuale a scelta tra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari;
astrofisica nucleare e subnucleare.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA

15) Annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;
fisica dei liquidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DIDATTICO E DI STORIA DELLA FISICA

15) Annuale a scelta tra:

complementi di fisica;
fisica superiore;
storia della fisica.

16) Annuale a scelta tra:

preparazioni di esperienze didattiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE

15) Fisica teorica.

16) Annuale a scelta tra:

fisica dei sistemi dinamici;
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

INDIRIZZO DI ELETTRONICA E STRUMENTAZIONE

15) Laboratorio di strumentazioni fisiche.

16) Annuale a scelta tra:

fisica dei dispositivi elettronici;
strumentazioni fisiche.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

I due corsi semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale, mentre il corso annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due semestrali previa approvazione del consiglio di corso di laurea.

In sede di attivazione, due discipline possono essere abbinate in un unico insegnamento (ad esempio «Laboratorio di struttura della materia ed ottica quantistica»).

Per gli indirizzi di tipo non applicativo almeno uno degli insegnamenti annuali od i due semestrali devono avere un contenuto teorico formativo.

Per l'indirizzo teorico generale, almeno uno degli insegnamenti a scelta deve essere di contenuto sperimentale, ossia fenomenologico o di laboratorio.

All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di corso di laurea propone l'elenco dei corsi da attivare, in particolare indica gli insegnamenti a scelta differenziati fra i vari indirizzi, quali fra essi siano da considerarsi a carattere teorico formativo, quali siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito al quarto anno. In tal caso lo studente deve chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei corsi annuali o semestrali del quarto anno.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta tutti i corsi che risultino regolarmente attivati tra quelli indicati nel successivo allegato *A*, inclusi i corsi attivati già indicati negli indirizzi.

PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi. I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente ai corsi con medesima denominazione terminanti con II e III: essi corrispondono a corsi distinti e constano di esami distinti.

Potranno iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno solo gli studenti che abbiano già sostenuto almeno otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

ESAME DI LAUREA

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea, che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto. Dell'indirizzo verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

ALLEGATO *A*

Insegnamenti complementari:

algebra;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
calcolo delle probabilità;
fisica matematica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
logica matematica;
macchine calcolatrici;
magnetofluidodinamica;
meccanica del continuo;
meccanica superiore;
ricerca operativa;
statistica matematica;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria dei gruppi;
teoria dei sistemi;
teoria delle funzioni;
teoria dell'informazione;
topologia;
acquisizione ed analisi di dati della fisica;
acustica;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
archeometria;
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica nucleare e subnucleare;
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia nautica;
biofisica;
biomateriali;
complementi di fisica;
cosmologia;
didattica dell'astronomia;
didattica della fisica;
elettrodinamica;
elettromagnetismo;
elettronica quantistica;
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica cosmica;
fisica degli acceleratori;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei neutroni;
fisica dei pianeti;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei reattori;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica della gravitazione;
fisica delle basse temperature;
fisica delle galassie;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica del mezzo interstellare;
fisica medica;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica numerica;
fisica sanitaria;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica stellare;
fisica subnucleare;
fisica superiore;
fisica teorica;
fondamenti della fisica;
laboratorio di biofisica;
laboratorio di fisica;
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di fisica generale;
laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;
laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecnologie fisiche;
meccanica celeste;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
metodi computazionali della fisica;
metodi di osservazione e misura;
metodi fisici della biologia;
metodi matematici avanzati della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi probabilistici della fisica;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
metodologie della fisica;
metodologie fisiche peri beni culturali;
metrologia;
misure nucleari;
onde elettromagnetiche;
ottica;
ottica elettronica;
ottica quantistica;
plasmi astrofisici;

preparazioni di esperienze didattiche;
proprietà elettromagnetiche della materia;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioastronomia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
relatività;
spettroscopia;
spettroscopia astronomica;
spettroscopia nucleare;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
strumentazioni fisiche;
superconduttività;
tecniche astrofisiche;
tecniche di calcolo della fisica teorica;
tecniche fisiche per diagnostica biomedica;
tecniche spaziali;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravitazione;
teoria della struttura nucleare;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria quantistica della materia;
teorie quantistiche;
termodinamica;
architettura degli elaboratori;
calcolatori elettronici;
cibernetica;
componenti elettronici;
dispositivi elettronici;
elaborazioni d'immagini;
elettronica;
elettronica dei sistemi digitali;
elettronica di potenza;
elettronica nucleare;
fotonica;
intelligenza artificiale;
laboratorio di cibernetica;
laboratorio di elettronica;
laboratorio di informatica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
microelettronica;
modelli dei sistemi percettivi;
nanoelettronica;
optoelettronica;
reti neurali;
climatologia e metereologia;
complementi di geofisica;
ecologia;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;
fisica della terra fluida;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geodesia;
geodinamica;
geofisica;
geologia;
geografia fisica;
geomagnetismo;
geotermia fisica;
idrogeologia;
laboratorio di fisica dell'ambiente;
laboratorio di fisica terrestre;
laboratorio di geofisica;
laboratorio di strumentazione oceanografica;
meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
misure geodetiche;
oceanografia;
misure oceanografiche;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
paleomagnetismo;
radioecologia;
sismologia;
sismologia teorica;
sismometria;
tecnologie ambientali;
telerilevamento dell'atmosfera;
tettonofisica;
biochimica;
biologia generale;
biologia molecolare;
chimica biologica;
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
elettrochimica;
elettrofisiologia;
fisiologia generale;
genetica;
genetica dei microrganismi;
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza;
pedagogia;
psicologia cognitiva.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 giugno 1994

Il rettore

94A6249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 settembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555,36
ECU	1923,20
Marco tedesco	1006,38
Franco francese	294,74
Lira sterlina	2457,78
Fiorino olandese	898,79
Franco belga	48,941
Peseta spagnola	12,130
Corona danese	256,22
Lira irlandese	2428,38
Dracma greca	6,605
Escudo portoghese	9,872
Dollaro canadese	1158,12
Yen giapponese	15,763
Franco svizzero	1217,03
Scellino austriaco	143,00
Corona norvegese	229,74
Corona svedese	208,84
Marco finlandese	318,62
Dollaro australiano	1151,74

94A6311

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini «Colli orientali del Friuli».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini «Colli orientali del Friuli», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 30 settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1989);

preso atto, altresì, delle risultanze alle quali, a seguito di apposita istruttoria, era pervenuto il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso, che recepisce parzialmente le risultanze dell'istruttoria del precedente Comitato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate, dagli interessati, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, è riservata ai fini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia istriana;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Sauvignon.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli sopraelencati e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10% del totale.

3. L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine (Colli orientali del Friuli) ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

4. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.

5. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo).

6. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Ramandolo classico» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo) prodotte nella zona indicata all'art. 3, punto 2.

7. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Verduzzo friulano,

Ribolla gialla;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3, punto 3.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, punti 1, 2 e 3, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraverso Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine fra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e raggiunto S. Pietro Chiazzacco prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per seguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine del comune di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (metri 711) al monte Forcis (metri 559) al monte Dolina (metri 441) al monte Quarde (metri 429) al monte Poiana (metri 369) al colle S. Giorgio (metri 379) a monte Zuc (metri 470) al monte Pocivalo (metri 791) a borgo Gaspar (metri 368) al casello di Prampero (metri 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa borgo Foranesi e giunta nei pressi di borgo Polla devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso, pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare può essere iscritto nel relativo albo dei vigneti.

2. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» Ramandolo classico devono essere prodotte nella zona appresso indicata.

Partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di «Costa Dolina» in direzione nord-est) raggiunge q. 518 in prossimità di località «Tamar». Da qui segue una linea retta in direzione sud est che, attraverso q. 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località San Giorgio (q. 469). Da qui, in direzione sud-ovest, tocca «M. Plantanadiz» (q. 370), «La Croce» (q. 370) — attraversando Pecol di Centa — ed il «M. Mache fave» (q. 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località «Oltretorre» (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località «Aprato» e «San Biagio» sino a q. 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in località «Menoli».

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e q. 440 raggiunge località «Beorchian».

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a «Case Zuc» (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge «Case Rosazzis» (q. 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a «località Zomeais» (q. 244).

Attraversa quindi il ponte sul torrente «Torre» fino a «località Ciserüs» (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di «località Compare», raggiunge «Borgo Patochis» (q. 406).

Prende poi verso est, toccando q. 478 e, quindi, verso sud, attraverso «Case Zatreppi», fino a q. 448 a monte di «località Sedilis». Da qui, prosegue verso est seguendo una linea che, attraversando «Case Dri» (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.

3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località d Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del confine del comune di Prepotto.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4. Allo scopo di favorire l'impollinazione dei fiori del vitigno Picolit, è ammessa l'alternanza della coltura di questo vitigno con uno degli altri vitigni di cui all'art. 2.

5. È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata q.li 40 per il Picolit, q.li 80 per il Ramandolo e Ramandolo classico e q.li 110 per tutte le altre tipologie di vini di cui all'art. 2.

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Colli orientali del Friuli Cialla» non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 80 per il Verduzzo Friulano e la Ribolla Gialla, q.li 60 per il Refosco dal peduncolo rosso e q.li 35 per il Picolit.

8. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

9. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

10. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

11. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nei comuni di Dolegna del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.

3. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del «Colli orientali del Friuli» Ramandolo classico devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 2.

4. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Colli orientali del Friuli Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, punto 3.

5. È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della sottozona «Cialla».

6. Nella vinificazione ed affinamento dei vini di cui al precedente comma è consentito l'uso di piccole botti di legno.

7. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sottospecificati per ciascuna delle tipologie sottoindicate:

14% per il Picolit;
12% per il Ramandolo e il Ramandolo classico;
10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia istriana, Traminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;

10,5% per Verduzzo friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino.

9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

10. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli orientali del Friuli» rosato deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

1. I vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana.

colore: paglierino;
odore: speciale, gradevole, aromatico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 6 per mille,
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro o dorato;
odore: delicato, richiama la crosta di pane;
sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato chiaro o ramato;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo chiaro tendente al citrino;
odore: intenso, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fruttato e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano.

colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino,
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso, con sfumature violacee specialmente nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato;
odore: marcato, caratteristico, delicato;
sapore: un po' armonico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciuttto, caldo, amarognolo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico e fruttato;
sapore: pieno e caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Ramandolo e Ramandolo classico:

colore: giallo dorato intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;
sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12% svolto;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

2. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

3. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Verduzzo:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciuttto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo e pieno ed eventualmente asciutto, elegante, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

4. È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. I vini «Colli orientali del Friuli», Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva». Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

2. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla» sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva». Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. È vietato usare assieme alla denominazione di origine di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo.

3. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è consentita per tutti i vini della denominazione: è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7 e per i «Colli orientali del Friuli» Ramandolo e Ramandolo classico.

4. I vini «Colli orientali del Friuli» Picolit, Ramandolo e Ramandolo classico dovanno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

5. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:

Ribolla Gialla (Ribolla): mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal peduncolo rosso (Refosco), Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

6. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie chiuse con tappo di sughero.

94A6276

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (comparto istituzionale).

TITOLO I

AMBITO APPLICATIVO

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con riferimento agli atti dei procedimenti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa.

Art. 2.

Documento amministrativo

1. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dall'Istituto.

Art. 3.

Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

TITOLO II

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 4.

Soggetti titolari del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è riconosciuto alle persone assicurate ed ai datori di lavoro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto in dipendenza delle forme di assicurazione di competenza dell'Istituto.

2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dai provvedimenti dell'Istituto, qualora abbiano interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai fini della assicurazione obbligatoria, possono accedere ai documenti amministrativi dell'Istituto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato, salvi i casi di esclusione e le limitazioni di cui al presente regolamento, dal soggetto titolare del relativo diritto o dal suo rappresentante, dall'Istituto di patronato e di assistenza sociale munito di esplicito mandato ex decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, dal soggetto delegato nell'ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 108 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del predetto testo unico, dal soggetto incaricato con idoneo, specifico documento rappresentativo. Quando il diritto di accesso concerne informazioni di carattere sanitario queste non possono essere comunicate che alla persona fisica interessata o al medico da quest'ultima designato.

Art. 5.

Oggetto del diritto di accesso

1. L'ammissione all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni in essi contenute e dei documenti che vi siano richiamati, purché gli stessi non siano soggetti alle esclusioni o limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il diritto di accesso ai documenti si può esercitare mediante richiesta di notizie concernenti i procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1, di esibizione dei relativi documenti nonché di estrazione di copie anche in forma autentica.

Art. 6.

Criteri per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso

1. Sono sottratti all'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i documenti la cui divulgazione possa recare un pregiudizio concreto al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Istituto dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita agli interessati, o ai loro incaricati ai sensi del precedente art. 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma precedente sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato anche durante il corso del procedimento, salvo che l'esercizio del diritto debba essere differito sino a quando la conoscenza dei documenti impedisca o ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 7.

Procedimento e misure organizzative

1. Il diritto di accesso si esercita mediante il procedimento stabilito al presente regolamento in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Le misure organizzative occorrenti alla realizzazione di tale diritto sono determinate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con apposita circolare esplicativa emanata secondo le modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento dell'Istituto.

Art. 8.

Richiesta di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione di richiesta, anche verbale, all'unità organica dell'Istituto che ha formato o detiene stabilmente il documento, ovvero, qualora la richiesta sia effettuata nel corso del procedimento all'Unità competente a formare l'atto conclusivo, individuata a norma del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato dall'INAIL e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992.

Art. 9.

Contenuto e modalità di presentazione della richiesta

1. Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta nonché far constare della propria identità.

2. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da soggetti incaricati per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi, deve essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati.

3. I rappresentanti o gli incaricati di cui al comma precedente devono dichiarare la loro qualità ed esibire il titolo formale dal quale discende il potere rappresentativo.

4. La richiesta di accesso proveniente da una pubblica amministrazione deve essere formulata dal responsabile del procedimento amministrativo o comunque dal titolare dell'ufficio procedente.

Art. 10.

Esame della richiesta. Responsabilità del procedimento

1. L'unità organica che riceve la richiesta di accesso, accerta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione previsti per l'eventuale accoglimento. A tal fine il dirigente dell'unità organica competente per l'esame della richiesta provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 11.

Accesso informale

1. La competente unità organica dell'Istituto esamina senza formalità la richiesta presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 e, qualora ne sia possibile l'immediato accoglimento, provvede ad indicare le pubblicazioni contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad estrarne copia, ovvero a porre in essere ogni altra prevista modalità idonea.

Art. 12.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, contenente tutti gli elementi previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo potrà avvalersi, per la compilazione della richiesta, dei moduli fornitigli dall'Istituto.

2. All'atto della presentazione della richiesta l'unità organica competente deve rilasciare all'interessato apposita ricevuta, che costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di accesso formale.

3. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'unità organica è tenuta, del pari, a rilasciare ricevuta.

4. Le richieste pervenute per posta, a mezzo raccomandata, si intendono come richieste formali; per le richieste inviate con raccomandata postale con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce ricevuta della richiesta stessa.

Art. 13.

Richiesta incompleta o irregolare

1. Qualora la richiesta non sia completa, ovvero non sia stata formulata nei modi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento, l'unità organica, entro dieci giorni dalla ricezione, deve invitare l'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a perfezionare la richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento di accesso sarà archiviato.

Art. 14.

Richiesta presentata ad unità o amministrazione incompetente

1. L'unità organica che riceve una richiesta di accesso erroneamente inoltrata provvede immediatamente a trasmetterla all'unità organica dell'Istituto o all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.

2. L'unità organica che riceve per competenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, una richiesta di accesso erroneamente presentata dal richiedente ad altra amministrazione o ad altra unità dell'Istituto comunica all'interessato la data di ricezione della richiesta ai fini dell'avvio del procedimento di accesso.

Art. 15.

Modalità del provvedimento. Silenzio-rifiuto

1. Il procedimento di accesso formale deve concludersi con un provvedimento espresso che deve essere comunicato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al richiedente nel termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento determinato ai sensi dei precedenti articoli 12, 13 e 14.

2. Il provvedimento dell'Istituto deve indicare:

1) l'ufficio che ha esaminato la richiesta e la data della sua ricezione;

2) il contenuto della determinazione dell'Istituto;

3) l'ufficio presso cui è possibile richiedere notizie, prendere visione dei documenti od estrarne copia, con la specificazione dell'orario utile;

4) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui è possibile accedere ai documenti, con avvertenza che scaduto inutilmente tale termine il procedimento di accesso si intenderà archiviato;

5) la motivazione delle determinazioni di accoglimento parziale, di rifiuto, di limitazione della richiesta; e nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo periodo di durata;

6) le modalità di ricorso secondo le previsioni di cui al successivo art. 16;

7) la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16.

Modalità e termini del ricorso

1. Avverso le determinazioni dell'Istituto concernenti il diritto di accesso di cui al precedente art. 15, comma 2, n. 2 e nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al successivo comma 3 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni al tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17.

Modalità dell'accesso

1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

2. L'esame del documento è gratuito; è effettuato dal richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario indicati nel provvedimento di accoglimento totale o parziale della richiesta.

3. All'atto della visione è consentito prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.

4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.

5. La copia dei documenti è rilasciata previo rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura secondo le modalità determinate dall'Istituto.

Art. 18.

Differimento

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso al fine di assicurare una tutela temporanea agli interessi indicati nel precedente art. 6, comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Istituto in relazione a documenti la cui divulgazione possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, specie nella fase istruttoria dei procedimenti, può essere disposto il differimento dell'accesso previa indicazione della relativa durata.

TITOLO IV

CASI DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 19.

Casi di esclusione

1. Nell'osservanza dei criteri indicati nel precedente art. 6 sono sottratti all'accesso, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, tenuto conto della tipologia dei documenti inerenti ai procedimenti previsti dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e sue successive modifiche ed integrazioni, le seguenti categorie di documenti:

a) documentazione sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla riservatezza o che attengono al segreto professionale (secondo le indicazioni all'uopo espressamente fornite dal personale del ruolo sanitario dell'Istituto);

b) documentazione relativa ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni che, in relazione all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto industriale;

c) accertamenti ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 20.

Casi di limitazione

1. Qualora l'esclusione dall'esercizio del diritto di accesso per la tutela degli interessi di cui al precedente art. 19 riguardi solo una parte del documento richiesto, il diritto di accesso può essere limitato a tale parte, esibendo quest'ultima in visione o rilasciando copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti del documento omesse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Modificazioni del regolamento

1. Ogni modificazione del presente regolamento sarà deliberata dal competente organo dell'Istituto.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6248

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Parma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

Tutti gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A6297

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze politiche:

diritto del lavoro e legislazione sociale.

Facoltà di ingegneria:

economia applicata all'ingegneria (corso di laurea in ing. telecomunicazioni).

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6294

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

G01X - Economia ed estimo rurale per l'insegnamento di economia e politica agraria;

N05X - Diritto dell'economia per l'insegnamento di legislazione bancaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6277

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

P01D - Storia del pensiero economico per l'insegnamento di storia del pensiero economico;

P01C - Scienza delle finanze per l'insegnamento di economia dell'ambiente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6278

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) cardiologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6296

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

storia delle relazioni internazionali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6295

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 apirle 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura spagnola.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6309

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300